



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - part.lva 00069890945 - Tel- 0865 57135 Fax 0865-57113 - E-mail info@comune.longano.is.it

li, 30/03/2015

ORDINANZA N. 7/2015

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE FUORI DEI CENTRI URBANI - PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE IL COMUNE DI LONGANO E' PROPRIETARIO DI NUMEROSE STRADE VICINALI, INTERPODERALI E DI BONIFICA MONTANA; CHE LE SUDETTE STRADE, A CAUSA DEL TRANSITO DI VEICOLI PARTICOLARMENTE PESANTI, HANNO SUBITO E STANNO SUBENDO DANNI RILEVANTI ALLA SEDE STRADALE;

CHE IL COMUNE ANNUALMENTE DEVE SOSTENERE COSTI IMPORTANTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE;

RITENUTO NECESSARIO PROVVEDERE A REGOLARIZZARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU DETTE STRADE, AL FINE DI VIETARE IL TRANSITO DI ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE ED ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE STRADE;

VISTO IL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO, IN PARTICOLAR MODO, L'ART. 6 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA CHE REGOLAMENTA LA CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI;

PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO STRADALE ED ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO;

ORDINA

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) E' ISTITUITO IL DIVIETO PERMANENTE DI TRANSITO PER GLI AUTOVEICOLI CON PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE SULLE STRADE VICINALI ED INTERPODERALI DEL COMUNE DI LONGANO;

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) E' ISTITUITO IL DIVIETO PERMANENTE DI TRANSITO PER GLI AUTOVEICOLI CON PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 12,00 TONNELLATE SULLE STRADE DI BONIFICA MONTANA DEL COMUNE DI LONGANO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E' INCARICATO DI DARE ADEGUATA PUBBLICITA' AL PRESENTE PROVVEDIMENTO MEDIANTE LA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE NONCHE' MEDIANTE I CONSUETI MODI DI DIFFUSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E' ALTRESI' INCARICATO DI APPORRE IDONEA SEGNALETICA ATTA AD EVIDENZIARE I DIVIETI STABILITI.

A NORMA DELL'ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 07/08/1990, N. 241, SI AVVERTE CHE, AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/12/1971, N. 1034, CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, POTRA' RICORRERE PER INCOMPLETEZZA, PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CAMPOBASSO.

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 37, COMMA 3, DEL D.Lgs. n. 285/1992, SEMPRE NEL TERMINE DI 60 GIORNI, PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO, DA CHI ABBA INTERESSE ALLA APPROVAZIONE DELLA SEGNALETICA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI SEGNALI APPOSTI, AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.P.R. N. 495/92.

A NORMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 241/1990, SI RENDE NOTO CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.

I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE.

GLI ORGANI DI POLIZIA SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA E DI VIABILITA'.

I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE.



IL SINDACO
(Dr. Antonio Di Itri)